

**DELIBERA N. 272/12/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE  
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TELE MONTI MARE S.R.L. IN  
LIQUIDAZIONE ESERCENTE L'EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE RETE  
37 PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA  
NELL'ARTICOLO 3 COMMA 2, DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA  
DELIBERA AGCOM N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED  
INTEGRAZIONI**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 novembre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *"Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"* e successive integrazioni;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *"Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale"*;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante *"Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome"*;

VISTA la legge regionale Toscana del 25 giugno 2002 n° 22 che disciplina il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana;

VISTA la delibera n. 617/09/CONS del 12 novembre 2009 che delega al Corecom Toscana la funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione;

VISTO l'atto del Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana, datato 25 giugno 2012 e notificato in data 5 luglio 2012, che contesta alla società Tele Monti Mare S.r.l. in liquidazione, esercente l'emittente televisiva locale Rete 37, la violazione del disposto di cui all'articolo 3 comma 2, del Regolamento di cui alla Delibera Agcom n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, in quanto, nel corso della programmazione televisiva diffusa nei 7 giorni compresi tra le ore 23.59 del 14 dicembre 2010 e le ore 00.01 del 22 dicembre 2010, l'emittente Rete 37 ha trasmesso pubblicità non segnalata;

RILEVATO che il liquidatore della società Tele Monti Mare S.r.l. in data 26 luglio 2012 ha presentato memorie difensive in cui sostiene che le pubblicità Egmon, Pepenero Discoteca, Tour.It, Casa del Serramento, Pronto Vasca siano messaggi promozionali trasmessi con la sovraimpressione "messaggio promozionale, mentre per quanto riguarda le altre pubblicità che fanno parte della sigla del programma di ciclismo denominato "ciclismo in toscana", realizzato con la formula *bartering* della ditta "Carlo Sgrò" rappresenta che la società produttrice ha affermato che, per un errore tecnico, sono saltate le funzioni della titolatrice che doveva apporre l'indicazione di pubblicità;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana, con la relazione datata 11 ottobre 2012, dopo un'ulteriore e attenta analisi dei filmati, pur confermando che le suddette pubblicità non risultano segnalate e che comunque la sovraimpressione "messaggio promozionale" risulterebbe, rispetto al tipo di comunicazione trasmessa non conforme alla normativa sulla cui base si è proceduto alla contestazione, propone il proseguimento del procedimento con l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato inserimento della scritta, durante il programma, pari a euro 7.231,00, come risultante dal minimo edittale moltiplicato per i sette giorni in cui si è verificata la violazione unicamente per le violazioni commesse in orario compreso tra le ore 02.30 e le ore 05.00, per le quali si dispone di registrazioni video regolarmente fornite di sovraimpressione data/ora; mentre con riferimento alle restanti fasce orario nell'ambito della medesima programmazione, il suddetto Comitato rappresenta che, visto l'orientamento dell'Autorità di procedere all'archiviazione di atti di contestazioni riferiti a registrazioni video prive della sovraimpressione data/ora, che può ritenersi consolidato in quanto tale esito ha riguardato tutti i procedimenti del Corecom aventi tale problematica ed anche gli analoghi di altre regioni, propone l'archiviazione delle violazioni occorse nelle fasce orarie i cui video risultano privi della sovraimpressione data/ora;

CONSIDERATO che la proposta del predetto Comitato risulta meritevole di accoglimento, in particolare per le violazioni commesse tra le ore 2.30 e le ore 5.00, in quanto si dispone di registrazioni video regolarmente fornite di sovraimpressione data/ora, mentre con riferimento alle restanti fasce orario nell'ambito della medesima programmazione la mancata presenza della data e dell'orario di trasmissione della programmazione televisiva contestata nel corso della visione delle registrazioni contenute nei supporti dvd non consente di affermare con assoluta certezza che la programmazione televisiva registrata corrisponda effettivamente a quella oggetto di contestazione: risulta, pertanto, necessaria la presenza sulla registrazione stessa di un contatore indicante l'orario e la data di messa in onda della programmazione televisiva contestata, da ritenersi necessaria, invece, ai fini della esatta verifica della messa in onda della predetta programmazione televisiva;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento di cui alla delibera Agcom n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni *“Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità o televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”*;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva Rete 37, riferito alla programmazione televisiva contestata, diffusa in data 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 dicembre 2010 nella fascia oraria compresa tra le ore 2.30 e le ore 5.00, integra la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 3 comma 2, del Regolamento di cui alla delibera Agcom n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, per non aver inserito sullo schermo la scritta pubblicità o televendita nel corso delle trasmissioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve, tenuto conto della circostanza che le violazioni commesse sono riscontrabili unicamente nella fascia oraria compresa tra le ore 2.30 e le ore 5.00;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società in questione non risulta aver documentato che la stessa abbia adottato alcun comportamento in proposito, al fine di eliminare o di attenuare le conseguenze della violazione in questione;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*: la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 7.231,00 (euro settemiladuecentotrentuno/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), moltiplicata per numero 7 giornate di programmazione in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 3 comma 2, del Regolamento di cui alla delibera Agcom 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

### **ORDINA**

alla società Tele Monti Mare S.r.l. in liquidazione esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Rete 37 con sede a Firenze, alla via delle Mantellate, n. 2/9, di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (euro settemiladuecentotrentuno/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto.

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 272/12/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 272/12/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 novembre 2012

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim***  
Laura Aria